

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Luglio 2022

Approfondimento su: Raccolta fondi degli ETS

Ven.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Sab.16*

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Sab.30**

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Dom.31**

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Mod. Redditi 2022

I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Raccolta fondi degli ETS

Per la raccolta fondi il Ministero del Lavoro ha pubblicato le Linee guida che si riferiscono agli ETS non commerciali e commerciali.

L'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 definisce la raccolta fondi nel Terzo settore, come l'attività che costituisce una delle modalità di autofinanziamento delle attività di interesse generale degli ETS. Tale attività può essere condotta:

- attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- oppure in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro.

Le linee guida del Ministero orientano gli enti nella realizzazione di tale attività coerentemente con i principi di verità, trasparenza e correttezza ed è rivolto a tutti gli enti del Terzo settore indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione come ETS commerciale o non commerciale. Sotto il profilo soggettivo, infatti, l'attività di raccolta fondi è esercitabile da tutti gli ETS indicati nell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, con conseguente ampliamento dei soggetti non più limitati agli enti non commerciale ma ricomprendendo anche le imprese sociali.

Per la realizzazione della raccolta fondi, l'ETS può impiegare sia risorse proprie che di terzi, ricorrendo al personale interno o avvalendosi di volontari, oppure delegare soggetti terzi.

Sotto il profilo della durata della raccolta, l'art. 7 del Codice del Terzo settore riconosce in maniera esplicita agli ETS la facoltà di realizzare detta attività anche in forma organizzata e continuativa.

Il Codice del Terzo settore prevede per gli ETS che ricorrono all'attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione che si differenziano a seconda che l'attività sia abituale oppure occasionale. Per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000 euro, i dati delle raccolte fondi non occasionali sono indicati alla lettera c) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione. Per gli enti con entrate inferiori a detto limite, i dati delle raccolte fondi non occasionali sono indicati alla lettera c) del rendiconto di cassa.

Invece, nel caso di attività di raccolta fondi occasionale non sussiste nessuna differenziazione nella rendicontazione in quanto l'ETS, indipendentemente dalle sue dimensioni economiche, dovrà allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, ovviamente redatti secondo lo schema proposto nelle linee guida, una relazione illustrativa nella quale dovrà fornire una breve descrizione di

ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell'evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite degli introiti e dei costi sostenuti.